



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

ACCORDO 2019-2021

SUI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AI DIPENDENTI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL CENSIMENTO (UCC) E PER LE INDAGINI STATISTICHE

Premesso che:

- il Comune di Mira collabora con l'Istat per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e di altri censimenti nonché alla realizzazione di indagini statistiche campionarie secondo quanto stabilito nel programma statistico nazionale, per rilevazioni campionarie frequenti anche se di ridotta entità.
- il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 che all'art. 70 ter stabilisce che gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e che gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge);
- l'art. 18 del medesimo CCNL prevede che ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati tra i trattamenti accessori anche i compensi ISTAT di cui all'art. 70 ter;

Ritenuto di disciplinare in maniera stabile i criteri per la remunerazione, in armonia con le disposizioni del CCNL, del personale coinvolto nelle attività di censimento o di indagine ISTAT.

LE PARTI CONVENGONO

che il contributo ISTAT, al lordo e comprensivo degli oneri riflessi conto ente e dell'IRAP, per ciascun censimento o indagine statistica (senza distinzioni tra quota fissa, quota variabile o altra causale) sia interamente destinato a remunerare le prestazioni del personale direttamente coinvolto nella specifica rilevazione (il gruppo di lavoro dello specifico censimento o della specifica indagine statistica) rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

1. La somma complessiva disponibile è utilizzata in via preliminare per il pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale impiegato nelle attività.
2. La somma che residua, detratti i compensi per lavoro straordinario, viene interamente ripartita ai componenti del gruppo di lavoro della specifica rilevazione con le seguenti percentuali:

- il 40% al coordinatore;
- il 60% distribuita in parti uguali agli altri componenti del gruppo di lavoro, con esclusione del coordinatore.


La liquidazione degli straordinari verrà effettuata, per anticipazione, il mese successivo alla loro effettuazione prelevando le somme dall'apposito capitolo.

I compensi fissi saranno liquidati a consuntivo, una volta acquisito il contributo effettivo dall'ISTAT, entro un mese dall'accredito.

Il presente accordo ha validità per il triennio 2019-2021 ed è soggetto a un confronto tra le parti di verifica dei suoi effetti applicativi entro 12 mesi dalla sua definitiva sottoscrizione.

Mira, 32/7/2019

Per l'Amministrazione



Per le rappresentanze sindacali

CGIL-FP *Rosa Bet.*

LERSU
Rita Dorelli
DISTH Roberto
di Zampieri
Madame Bell

CISL F.p. *[Signature]*
[Signature]
UIL-FPL *[Signature]*